

**Tribunale di Treviso**  
**Sezione seconda civile**

P.U. N. 9/2024

Il giudice designato, dott.ssa Petra Uliana,  
vista la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.  
proposta da De Cristofaro Angelo,  
esaminata la relazione depositata dal Gestore nominato dall'OCC;  
ritenuta la propria competenza in quanto il debitore risiede in Casier;  
ritenuto che la proposta sia ammissibile, in quanto corredata dal piano riepilogato nella  
relazione del Gestore, di documentazione idonea a ricostruire la situazione patrimoniale  
e finanziaria del debitore e a comprovare la qualità di consumatore dall'istante in  
relazione ai debiti maturati;  
precisato che, in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi  
del principio della *par condicio creditorum*, della concorsualità e dello spossessamento,  
le ordinanze di assegnazione somme emesse a conclusione di procedure esecutive presso  
terzi, nonché i contratti di cessione di crediti (futuri) sono inopponibili alla procedura e  
non potranno più utilmente colpire neppure lo stipendio del debitore sottratto allo  
spossessamento: i pagamenti posteriori al presente decreto, ove consentiti, si  
risolverebbero in preferenziali e confliggenti con il principio della "*par condicio*";  
ritenuto quindi che l'istanza di misure protettive ex art. 70, comma 4, c.c.i. debba essere  
esaminata e accolta solo con riferimento al divieto di azioni esecutive e cautelari,  
essendo invece inconferente rispetto alle trattenute sugli stipendi eseguite in forza di  
provvedimenti giudiziali definitivi o di contratti;  
ritenuto infine che l'errata previsione, nel ricorso, dell'ammontare del compenso  
spettante all'OCC (in violazione dell'art. 71, comma 4, c.c.i., che ne prevede la  
liquidazione da parte del Giudice al termine dell'esecuzione del piano) e la prededuzione  
del compenso del legale (anziché il rango privilegiato) non comporti l'inammissibilità  
del ricorso;  
visto l'art. 70, commi 1, 2, 3 e 4 c.c.i.

P.Q.M.

---



Dispone

la pubblicazione della proposta, del piano e del decreto di apertura nell'apposita area web del Tribunale e del Ministero della Giustizia, a cura del Gestore, previo oscuramento dei dati sensibili del sovraindebitato e di terzi;

la comunicazione entro trenta giorni, a cura del Gestore, del presente decreto, della proposta e del piano ai creditori (trattasi dei paragrafi n. 11 e 11.1 del ricorso), con l'avvertimento di cui all'art. 70, comma 2, c.c.i. (onere del creditore di comunicare al gestore la propria pec) e dell'avvertimento di cui all'art. 70, comma 3, c.c.i. (possibilità di presentare osservazioni alla pec del Gestore entro venti giorni decorrenti dalla comunicazione del Gestore);

dispone

che sino alla conclusione del procedimento, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né cautelari sul patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 70, comma 4, c.c.i.;

che in applicazione dei principi concorsuali sopra indicati i contratti di cessione di parte dello stipendio sono inopponibili alla procedura dalla data di emissione del presente decreto;

che il Gestore riferisca ai sensi dell'art. 70, comma 6, c.c.i., alla scadenza del termine assegnato ai creditori.

Treviso, 19/01/2024

Il Giudice Designato  
*dott.ssa Petra Uliana*

